

cienti a giustificare la Commissione dagli appunti che l'onorevole Cuccia le ha mossi.

Presidente. Onorevole Cuccia, mantiene il suo emendamento?

Cuccia. Non essendo accettato, lo ritiro.

Presidente. L'onorevole Spirito mantiene il suo?

Spirito. Lo ritiro io pure.

Presidente. L'onorevole Santini non insisterà nel suo emendamento, perchè in sostanza è stato accolto dalla Commissione!

Santini. Perfettamente!

Presidente. Allora rileggo l'articolo 1° così modificato dalla Commissione d'accordo col Governo:

« L'ipoteca legale permessa dall'articolo 1969 del Codice civile anche in seguito a mandato di cattura è pure concessa:

« 1° nei casi, nei quali il giudice non possa che rilasciare mandati di comparizione, e sia stata fatta l'ordinanza d'invio al giudizio;

« 2° nei casi d'arresto nella flagranza del reato e sia stata ordinata la traduzione e la citazione dell'imputato al giudizio, e quando sia stato legittimato l'arresto. »

Pongo a partito l'articolo 1° così modificato. Chi l'approva, si alzi.

(È approvato.)

« Art. 2. L'iscrizione potrà pure aver luogo, come è detto di sopra, contro le persone che in conformità dell'articolo 549 del Codice di procedura penale saranno state condannate come civilmente responsabili, e contro le parti lese, condannate alle spese nei reati che si perseguitano a querela di parte, anche quando la sentenza di condanna non sia passata in giudicato. »

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Gianolio.

Gianolio. Non ripeterò le ragioni che già addussi contro l'adozione di questo articolo; esse si riassumono in questo: che qui ci troviamo in caso di sentenza che deriva da giudicato e che non è l'ipoteca legale che noi dobbiamo regolare con questa legge. Questo è tutto il mio ragionamento e con questa dichiarazione ho finito.

Presidente. L'onorevole Campi ha facoltà di parlare.

Campi. Anch'io mi richiamo a quello che ho detto ieri. Non ho presentato un emendamento perchè la buona pratica parlamentare

insegna che il proporre la soppressione di un articolo equivale al votare contro. Ed io voterò contro questo articolo perchè se si tratta di un aggravamento delle condizioni presenti contro la parte lesa e civilmente responsabile, l'articolo non mi pare giustificabile; se invece non si tratta di un aggravamento, allora siamo in tema di ipoteca giudiziaria e non di ipoteca legale, come ha già dimostrato l'onorevole Gianolio.

Presidente. L'onorevole Parpaglia ha facoltà di parlare.

Parpaglia. Mi associo, di buon grado, alle osservazioni dell'onorevole Gianolio.

Questo articolo mi pare superfluo, per la massima parte, e quasi pericoloso e in contraddizione al Codice civile per l'altra.

Nessuno può negare che quando vi è una condanna al risarcimento dei danni, si può accendere un'ipoteca giudiziaria sui beni del condannato anche senza questa disposizione di legge.

Nocito, relatore. Ma quando è passata in giudicato!

Parpaglia. No, onorevole Nocito, la sua affermazione non è esatta. Non vi può esser dubbio, qui si deve riconoscere un'ipoteca giudiziale, ma questa esiste, già, per altre disposizioni di legge: dunque questo articolo è perfettamente inutile.

Nell'articolo 1969 è detto che l'ipoteca iscritta giova anche per la parte civile per quanto riguarda i danni, ma si riferisce alla iscrizione accesa dal Pubblico Ministero, dopo il mandato di cattura, ma quell'articolo non ha mai prescritto che l'iscrizione di ipoteca legale possa aver luogo dopo la condanna; in questo caso avviene la iscrizione ipotecaria giudiziaria.

Se, oggi, intervenisse una condanna per danni in causa penale, si può dubitare, o meglio, si è mai dubitato che possa iscriversi, in forza di questa sentenza, ipoteca giudiziaria a garantire l'ammontare dei danni? No di certo. E se così è, resta chiarito essere inutile la prima parte di questo articolo di legge.

Ho detto, poi, che l'ultima parte dell'articolo è pericolosa e non conforme al diritto. Si dice, in essa: « anche quando la sentenza non sia passata in giudicato » si può inscrivere l'ipoteca.

Ora ciò, o signori, è assolutamente contrario alle disposizioni del Codice civile, il quale, in materia d'ipoteca giudiziaria, con-